

**DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO  
DI SVILUPPO TOSCANA S.p.A.  
N. 101 DEL 25 SETTEMBRE 2019**

**Oggetto: ORDINATIVO DIRETTO PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E  
SERVIZI\_AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER LA  
REGISTRAZIONE DEL MARCHIO DI LOCALIZZAZIONE TOSCANA**

Affidamento diretto con richiesta di offerta mediante procedura posta in essere ai sensi 36, comma 2, lettera a)  
del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.

**CIG: Z30296A4F9**

## L'AMMINISTRATORE UNICO

**RICHIAMATA** la Legge Regionale 21 maggio 2008, n. 28, da ultimo modificata con L.R. 11 maggio 2018 n.19, istitutiva di Sviluppo Toscana S.p.A., ai sensi del cui art. 2 “(...) *La società Sviluppo Toscana s.p.a. opera prevalentemente a supporto della Regione e degli enti dipendenti, nel rispetto dei requisiti della legislazione comunitaria in materia di “in house providing”, nel quadro delle politiche di programmazione regionale (...)*”;

**AUTORIZZATO**, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e seguenti della summenzionata Legge Regionale, nonché dello Statuto Societario, ad impegnare legalmente Sviluppo Toscana S.p.A.;

**VISTO** il Piano di Attività per l'anno 2019 di Sviluppo Toscana S.p.A., approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1424 del 17/12/2018, ed integrato con D.G.R. n. 348 del 18/03/2019 ed, in particolare, l'attività n. 22 “*Supporto e assistenza tecnica specialistica, laddove ne ricorra la necessità anche avvalendosi della collaborazione di società, organismi, collaboratori e consulenti esterni di comprovata esperienza e competenza, all'attività della Direzione Attività produttive nel biennio 2019-2020 per l'attuazione delle linee di intervento previste dal PRS 2016-2020 Progetti regionali 10, 14 e 20*”;

**CONSIDERATO** che nell'ambito della sopra richiamata attività risulta necessario svolgere un'attività di registrazione marchio di localizzazione delle imprese toscane;

**DATO ATTO** che l'attività richiesta si caratterizza per un'elevata specificità, e che appare, pertanto, necessario individuare un soggetto terzo che risulti in possesso delle competenze tecnico-giuridiche necessarie per la gestione delle fasi di registrazione del marchio di localizzazione geografica da riconoscere alle imprese aventi sede nel territorio della Regione Toscana;

**RILEVATO**, altresì, che sul territorio nazionale, l'Operatore Economico Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners - associazione professionale vanta una comprovata esperienza ed una competenza tecnico-giuridica nello specifico settore delle strategie di deposito e registrazione dei brevetti, di gestione delle procedure amministrative di esame ed opposizione, oltre che di protezione e sfruttamento di brevetti e di know-how e relativo contenzioso.

### VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l'art. 36 comma 2 lett. a), che per i servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 legittima l'adozione della procedura “*mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici*”;
- l'articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii, che prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, possono eventualmente ricorrere al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

**CONSIDERATO** che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza, ha messo a disposizione per le acquisizioni di beni e servizi proprie e degli altri enti del territorio un sistema telematico di acquisto (START) per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti;

**RITENUTO** pertanto opportuno, per le motivazioni sopra espresse, per far fronte all'acquisizione del “*supporto ed assistenza specialistica alla fase di registrazione marchio di localizzazione delle imprese toscane*”, ricorrere alla procedura prevista ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 mediante START;

**VISTI**, altresì, la L.R. n. 38/2007, il Regolamento di attuazione del Capo VII della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38, emanato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008 e modificato con il D.P.G.R. n. 33/R del 25 giugno 2009;

### RICHIAMATI:

- la Delibera di Giunta Regionale n.648 del 11/06/2018 “*Indicazioni agli uffici regionali per l'effettuazione delle procedure negoziate e per l'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e per l'effettuazione dei controlli*”, ai sensi del cui paragrafo 1.1.2) “*Nel caso di contratti di importo superiori a 5.000,00 e inferiori a 20.000,00 i dirigenti, in caso di affidamento diretto, prima della stipula del contratto, possono effettuare i controlli in via semplificata procedendo alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica dell'assenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) procedendo*

*all'acquisizione dei casellari giudiziali dei componenti l'organo amministrativo con poteri di legale rappresentanza, del DURC, del certificato di regolarità fiscale e del certificato della camera di commercio";*

- il "Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria - Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 ed al "correttivo" (D.Lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017)", approvato con Disposizione dell'Amministratore Unico n. 36 del 20/09/2018;

#### **DATO ATTO** che

- il Codice dei Contratti Pubblici prevede che debbano essere effettuati controlli sulle dichiarazioni presentate in fase di gara sul possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e dei criteri di selezione previsti dal Bando di gara;
- Linee Guida n. 4, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* nella versione aggiornata con Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con L. 14 giugno n. 55, ed in particolare il paragrafo 4.2.3, ai sensi del quale *"Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto";*
- la Delibera di giunta della Regione Toscana n. 648/2018, ai sensi della quale *"Nel caso in cui si sia proceduto con la semplificazione dei controlli, il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto".*

**DATO ATTO** che sono stati espletati i controlli secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, dalle Linee Guida Anac n. 4, nonché dalla Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 11/06/2018 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese durante il procedimento dal soggetto aggiudicatario provvisorio, e che hanno avuto esito positivo;

**VISTO** in specifico che la sopra citata D.G.R. n. 648/2018 prevede che *"Nel caso di affidamenti di importo inferiore a 20.000 euro per forniture e servizi (...) l'affidamento del contratto avviene con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto";*

#### **DATO ATTO:**

- della regolarità delle procedure seguite;
- che l'Operatore Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners - associazione professionale, con sede legale in Via delle Quattro Fontane n. 20 00184 - Roma (RM) Codice fiscale: 06351520587 - Partita IVA: 01535691008 risulta in possesso dei prescritti requisiti per l'espletamento del servizio in epigrafe;
- che lo stesso ha costituito garanzia definitiva in data 16/09/2019 con polizza fideiussoria n. 9929307 rilasciata da LA CASSA DI RAVENNA S.p.A. in data 12/09/2019;

- che in caso di accertamento del difetto dei requisiti prescritti dall'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e dichiarati nell'autocertificazione, Sviluppo Toscana S.p.A. risolverà il contratto con effetto immediato e che il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, è che verrà applicata una penale non inferiore al 10% del valore del contratto;

**CONFERMATO** che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice dei Contratti Pubblici, il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica "(...) nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) e lettera b)";
- il contratto sarà stipulato in forma scritta con apposizione di firma elettronica, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

**AFFIDA** al seguente soggetto:

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners - associazione professionale, con sede legale in Via delle Quattro Fontane n. 20 00184 - Roma (RM) Codice fiscale: 06351520587 Partita IVA: 01535691008

### **L'ESECUZIONE**

della prestazione avente ad oggetto l'“attività di supporto ed assistenza specialistica alla fase di registrazione marchio di localizzazione delle imprese toscane” (CIG Z30296A4F9 ), secondo le modalità, i patti e le condizioni contenuti nella lettera di richiesta offerta del 29 Agosto 2019, e nei relativi allegati, e nell'offerta dell'impresa in data 04/09/2019 per un importo di Euro 19.000,00 oltre IVA 22%, valutata la congruità, ne dispone l'ordinazione con l'avvio dell'esecuzione della prestazione entro il giorno successivo al ricevimento del presente documento.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (PEC). **Pertanto il presente documento viene inviato attraverso P.E.C. all'indirizzo indicato dal contraente.**

**Ai sensi della Legge 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii (Tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti relativi alle prestazioni affidate saranno effettuati sul conto corrente dedicato comunicato, unitamente ai nominativi delle persone abilitate ad operare sullo stesso, dall'operatore economico, che, ai sensi della suddetta normativa, è obbligato ad ottemperare a tutti gli obblighi ivi connessi. Il presente “Documento di ordinazione” è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ed esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. (allegato A – Tariffa – Parte II – Art. 24) La documentazione tecnica e amministrativa necessaria alla gestione del contratto, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni oggetto del presente appalto, viene trasmessa tramite attraverso P.E.C..**

La spesa complessiva trova imputazione nel bilancio previsionale 2019 di Sviluppo Toscana S.p.A..

Il Responsabile del presente provvedimento e della sua esecuzione è il Dott. Orazio Figura.

Il presente documento è soggetto agli obblighi di pubblicità sul sito *web* di Sviluppo Toscana S.p.A., sezione “Società Trasparente” così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1, L. n. 190/2012 “Legge Anticorruzione”.

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

**Dott. Orazio Figura**